**Nome:**

**Cognome:**

**Matricola:**

**Data:**

**Caso Paratico: Libera circolazione delle merci.**

Nel febbraio del 2023, un commerciante in Italia, dopo aver regolarmente acquistato una partita di scotch whisky in libera pratica in Belgio, la importa in Italia senza essere in possesso del certificato d’origine, che doveva rilasciare la dogana britannica, e che viene richiesto dalla legislazione italiana. Lo Stato membro italiano procede al blocco dell’importazione a causa della mancanza del certificato richiesto.

Dal fascicolo processuale e dalle osservazioni orali delle parti si evince che un commerciante, intenzionato ad importare in Italia dello scotch whisky già in libera pratica in Belgio, incontra nel procurarsi il suddetto certificato gravi difficoltà, sconosciute a chi importa direttamente dallo Stato produttore. Tale certificato di origine è facilmente ottenibile dall’importatore diretto d'un prodotto. Al contrario chi acquista regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal paese d’origine) si trova in difficoltà nel reperirlo.

Ai sensi del diritto dell’Unione europea, una norma interna di uno Stato membro che vieti l’importazione d’un prodotto recante una denominazione d’origine qualora lo stesso non sia accompagnato dall’apposito certificato (rilasciato dal governo del paese esportatore e attestante il diritto alla già menzionata denominazione), che tipologia di restrizione configura? Tale restrizione può essere ammessa? Eventuali deroghe possono essere ammesse in questo caso?

|  |
| --- |
| *Risposta.*  *Tra 400 e 600 parole* |